

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 1955
(69^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

I N D I C E

Disegni di legge:

« Aumento della indennità straordinaria a favore dei titolari delle pensioni di guerra di 1^a categoria » (1012) (Di iniziativa dei deputati Folchi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1254, 1255, 1257
PRETI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1255, 1257
RODA	1255, 1257
TOMÈ, <i>relatore</i>	1254
VALENZI	1256

« Proroga della legge 13 giugno 1952, n. 691, che eleva i limiti degli ordini di accreditamento per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le altre spese riguardanti la pubblica assistenza » (1100) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1257, 1260, 1261, 1263
DE LUCA Luca	1260, 1261
MARIOTTI	1259

MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	Pag. 1261
RODA	1259, 1261
TRABUCCHI, <i>relatore</i>	1258, 1259, 1260, 1261, 1262

« Agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata per l'importazione di navi estere » (1115) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	1264, 1265, 1271
DE LUCA Angelo	1270
DE LUCA Luca	1267, 1268, 1269, 1271
PESENTI	1265, 1266
RODA	1266, 1267, 1269, 1270, 1271
SELVAGGI	1267
TERRANOVA, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i>	1265, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271
TIBALDI	1271
TRABUCCHI, <i>relatore</i>	1264, 1271

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Mariotti, Medici, Minio, Negroni, Pesenti, Roda, Schiavi, Selvaggi, Spagna, Spagnolli, Tomè, Trabucchi e Valenzi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Giacometti è sostituito dal senatore Tibaldi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Bozzi, per il tesoro Mott e Preti e per la marina mercantile Terranova.

BRACCESI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Folchi ed altri: « Aumento della indennità straordinaria a favore dei titolari delle pensioni di guerra di prima categoria » (1012) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Folchi ed altri: « Aumento della indennità straordinaria a favore dei titolari delle pensioni di guerra di 1^a categoria », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TOME, *relatore*. Onorevoli colleghi, in relazione alla concessione della tredicesima mensilità a tutti i pensionati dello Stato, compresi i pensionati militari mutilati ed invalidi per servizio ordinario, il deputato Folchi ed altri ritennero opportuno prendere in considerazione il trattamento di pensione riservato alla 1^a categoria di mutilati e invalidi di guerra. Si ritenne che se i pensionati militari mutilati e invalidi per servizio ordinario venivano a beneficiare della tredicesima mensilità, fosse giusto che questa venisse estesa almeno ai mutilati e invalidi di guerra di 1^a categoria.

In base a queste considerazioni presentarono il disegno di legge intitolato « Concessione della tredicesima mensilità a favore dei mutilati e invalidi di guerra di 1^a categoria ». Il disegno di legge venne preso in esame dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati e in sede di discussione, pur riconoscendo equo concedere un aumento del trattamento economico ai pensionati invalidi di guerra di 1^a categoria, si ritenne opportuno non parlare di tredicesima mensilità ma piuttosto di aumento della indennità speciale prevista dall'articolo 28 della legge organica sulle pensioni di guerra. Con questa norma già si consentiva un trattamento supplementare di lire ventimila annue a favore degli invalidi di 1^a categoria che non svolgano comunque una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri.

La Camera dei deputati pertanto, in sede di Commissione, mutò il disegno di legge originariamente proposto adottando una formula

diversa che non solo si è riagganciata alla indennità speciale prevista dall'articolo 28, ma non ritenendosi opportuno di fare un trattamento indifferenziato, ha adottato anche un trattamento a scaglioni graduando l'emendamento della indennità speciale a seconda della classe degli invalidi e mutilati di 1^a categoria. E così ne risultò il disegno di legge nell'attuale formulazione.

Gli aumenti non sono gran che elevati: praticamente l'aumento maggiore è di 30 mila lire, cioè si porta l'indennità speciale da lire 20 mila a lire 50 mila per i titolari di pensioni di guerra di 1^a categoria con assegno di superinvalidità delle lettere A e A-bis della tabella E annessa alla legge organica. Invece per i titolari di pensioni della stessa categoria ma con qualifiche diverse, appartenenti cioè alle lettere B, C, D ed E della tabella E, si propone un aumento di 20 mila lire. Si propone, infine, un aumento di 10 mila lire e 5 mila lire per le restanti categorie previste nella tabella E.

Il complessivo ammontare delle erogazioni conseguenti a questa impostazione ascende a 500 milioni. La copertura è costituita, per l'esercizio 1954-55, dalla riduzione di un uguale importo dello stanziamento del capitolo 653 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Questo capitolo riguarda lo stanziamento di lire 5 miliardi per spese dipendenti dalla importazione dall'estero dei cereali e degli altri prodotti comunque destinati alla panificazione e alla fabbricazione di paste alimentari.

Quindi la copertura per l'esercizio 1954-55 sarebbe così assicurata. Per l'esercizio invece da poco iniziato, vale a dire per l'esercizio 1955-56, la copertura si trova nel fondo generale per i provvedimenti legislativi in via di approvazione, stanziato al capitolo 632.

Ho controllato nelle note annesse ai bilanci di previsione degli esercizi in corso ed effettivamente risulta stanziata la somma di lire 500 milioni per la copertura di questi oneri.

Dal punto di vista finanziario pertanto la Commissione è rassicurata sulla disponibilità dei fondi. Dal punto di vista morale e di equità mi pare che la richiesta avanzata con il disegno di legge Folchi meriti di essere accolta. Il Governo, che inizialmente non era stato fa-

vorevole al disegno di legge per la difficoltà di trovare la copertura, successivamente dinanzi alla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati aderì nella nuova formulazione alle provvidenze che col disegno di legge in esame vengono chieste.

Propongo pertanto che il disegno di legge sia approvato.

RODA. Per noi può passare questo disegno di legge che aumenta l'indennità speciale a favore dei pensionati di guerra di 1ª categoria. Sta bene anche perchè, a quanto mi consta il testo del disegno di legge al nostro esame è frutto di un compromesso intervenuto tra i diversi Gruppi alla Camera dei deputati. Quindi siamo del parere di dar corso immediato al provvedimento in parola anche per non far attendere ulteriormente i beneficiari e farli godere subito di questo aumento, che noi peraltro avremmo voluto fosse stato anche più cospicuo.

PRESIDENTE. Il disegno di legge originario è stato radicalmente modificato dalla Camera dei deputati. Ma su di una cosa desidererei richiamare soprattutto l'attenzione ed è che sarebbe opportuno che gli organi competenti verificassero realmente quali siano quei mutilati che si trovano in condizioni di non poter svolgere più alcuna attività e per questo motivo godono della pensione di 1ª categoria. Perchè se vi sono dei mutilati e invalidi di guerra che godono di tale pensione e svolgono la loro attività, come se non fossero invalidi, presso un ufficio governativo o presso un ente parastatale, allora sarebbe diverso quello che è stato prospettato.

Quanto ho detto non tocca naturalmente il disegno di legge ma è relativo al controllo che è stato chiesto ripetutamente perchè questi benefici siano realmente dati a coloro cui la legge li assegna.

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'onorevole Folchi, come ha già spiegato il relatore senatore Tomè, aveva presentato una proposta di legge affinché fosse concessa ai pensionati di guerra di 1ª categoria la tredicesima mensilità. Però il Ministro del tesoro fece a suo tempo presente che, se si concedeva

la tredicesima mensilità ai pensionati di guerra di 1ª categoria, sarebbe stato poi difficile negarla ai pensionati di altre categorie e quindi l'onere per lo Stato sarebbe stato molto notevole. Pertanto in sede parlamentare alla Camera si raggiunse un accordo su questo schema di disegno di legge che fu preparato dalla Amministrazione delle pensioni di guerra.

In realtà non è che i pensionati di guerra di 1ª categoria vengano a percepire molto meno della tredicesima mensilità. Però l'attuale formula legislativa non ci pone più di fronte ad una tredicesima mensilità ma ad un assegno supplementare, che si aggiunge ad altri assegni supplementari di cui già gode questa categoria di pensionati di guerra.

Il Presidente della Commissione indirettamente mi ha posto una domanda. Egli cioè ha detto: voi concedete questo assegno di fine anno, diciamo così, ai pensionati di guerra di 1ª categoria che non svolgono alcuna attività lavorativa. E poi ha aggiunto: ci sono pensionati di guerra di 1ª categoria che svolgono una attività lavorativa! Come si spiega che essi lavorino, se sono pensionati di guerra di 1ª categoria? Rispondo che vi sono pensionati di guerra di 1ª categoria che possono svolgere una attività lavorativa, in quanto la loro malattia non glielo impedisce. Per esempio, se un cieco di guerra fa la professione di avvocato, avvalendosi dell'aiuto di procuratori, egli evidentemente entro determinati limiti può assolvere alle sue mansioni. La stessa considerazione può valere per i mutilati agli arti inferiori o superiori. Evidentemente è molto difficile che un mutilato di guerra di 1ª categoria riesca a fare l'operaio o lo spazzino comunale; ma, quando si tratta di impieghi che non richiedano una fatica fisica, il mutilato o invalido di 1ª categoria può cavarsela.

D'altro lato, dal momento che il Presidente ha fatto una domanda, credo mio dovere dare le spiegazioni più esaurienti possibili. Per esempio, per quanto riguarda i tubercolotici di guerra, succede molte volte questo: che ad essi viene concessa una pensione di 1ª categoria in relazione al fatto che al momento della visita le loro condizioni di salute erano molto cattive. Successivamente le loro condizioni di salute sono migliorate perchè, come voi sapete, la tubercolosi è oggi una malattia curabile senza

grandi difficoltà. D'altro lato i tisiologi affermano che, quando questi invalidi di guerra riescono ad avere un miglioramento, non si può ridurre ad essi la pensione, in quanto sarebbero praticamente costretti a svolgere un'attività capace di farli cadere nuovamente in preda al morbo. Questo ripeto, è il parere dei medici.

Siccome l'onorevole Presidente ha anche chiesto che si faccia il controllo dei pensionati di guerra di 1^a categoria, posso assicurarlo che questo controllo si sta facendo. Però la legge non permette di fare un controllo di carattere generale: per poter far questo occorrerebbe una norma di legge *ad hoc*. Comunque molte segnalazioni ci vengono fatte di casi molto sospetti ed anche noi facciamo indagini severe e diligenti per determinare questi casi di cittadini, che hanno una pensione di guerra di 1^a categoria senza magari alle volte meritarsene alcuna.

Tutte le volte che riusciamo ad individuare coloro che si trovano in queste condizioni, noi apriamo il procedimento di revoca. Purtroppo ci troviamo in contrasto con la Associazione mutilati e invalidi di guerra che, per uno spiegabile sentimento di categoria, cerca un po' di difenderli tutti. Noi in questo agiamo con il massimo senso del dovere, perchè siamo convinti che, in realtà, specialmente nella città di Roma, e specialmente nella categoria dei tubercolotici, negli anni passati siano avvenute molte irregolarità anche con la complicità dei membri di una delle Commissioni mediche. Ci sono stati individui che si sono fatti il pneumotorace alla vigilia della visita; altri che si sono fatti imprestare lo sputo di un loro amico, altri che si sono fatti imprestare delle radiografie di un torace che non era il loro. Un tale, con la complicità dei medici, partendo con la pensione di 8^a categoria, per emorroidi, è riuscito a diventare grande invalido di guerra. Non so come abbia potuto fare!

Ripeto: noi in questi casi cerchiamo di compiere il nostro dovere, ritenendo che sia nell'interesse degli autentici mutilati e invalidi di guerra che questi disonesti vengano individuati e penalmente puniti, quando si può determinare il dolo nella concessione della pensione.

L'articolo 2 del disegno di legge parla della spesa di 500 milioni per l'esercizio 1954-55 e per quello 1955-56. In verità ormai siamo nel 1955-56: lascio agli onorevoli membri della Commissione di decidere se vogliono mantenere inalterato il testo del disegno di legge o se, trovandoci ormai alla vigilia del Natale 1955, essi ritengono inutile la prima parte dell'articolo. Per questo punto il Governo si rimette alla Commissione.

VALENZI. Io vorrei fare alcune considerazioni su quanto il rappresentante del Governo ha detto relativamente a questo disegno di legge. Perchè altrimenti mi sarei associato alle parole dette dal nostro collega Roda.

In altri termini noi siamo d'accordo su questo disegno di legge, senonchè dobbiamo osservare alcune cose in merito a quello che ha detto il Sottosegretario onorevole Preti. Egli ha detto che questo disegno di legge, che avrebbe dato la tredicesima mensilità secondo quanto stabiliva il testo dell'onorevole Folchi, rischiava poi di trascinare il Governo a concedere analogo beneficio ad altre categorie secondarie. Ora questa motivazione, secondo me, non è tanto valida in quanto si potrebbe dire che anche l'aumento della indennità annua potrebbe allo stesso modo essere chiesta da altre categorie.

Comunque, lo dico ancora una volta, questo secondo testo che ci è pervenuto dalla Camera lo accettiamo, perchè è bene che i mutilati abbiano qualche cosa di più di quello che hanno.

A questo proposito conviene insistere anche su un'altra questione. Se giustamente l'onorevole Preti ha affermato che ci sono dei disonesti che hanno compiuto delle azioni riprovevoli per cercare di ottenere la pensione e nei loro riguardi siamo d'accordo di chiedere il massimo rigore, vi è d'altra parte il fatto che moltissima gente attende ancora il riconoscimento della pensione e non vede per adesso neppure profilarsi tale possibilità.

In ultimo vorrei dire questo, che credo che non convenga modificare il testo del disegno di legge: se l'aumento della indennità annua per il 1954-1955 ha la sua copertura, non c'è motivo di modificare tale stanziamento limitandolo al 1955-1956.

Per un altro motivo ritengo, inoltre, che questo disegno di legge debba essere approvato come è stato presentato, perchè se lo modifichiamo questo provvedimento dovrebbe tornare alla Camera e la concessione di questo aumento verrebbe a protrarsi nel tempo.

Che si approvi quindi questo disegno di legge e lo si approvi così come è.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto all'esame e alla votazione degli articoli dei quali do lettura:

Art. 1.

L'indennità speciale annua di lire 20.000 prevista dal secondo comma dell'articolo 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, a favore degli invalidi di guerra di 1^a categoria che non svolgano comunque una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri è aumentata, a cominciare dall'anno 1954, alle seguenti misure annue:

lire 50.000 per i titolari di pensione di guerra di 1^a categoria con assegno di superinvalidità delle lettere A ed A-bis della tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

lire 40.000 per i titolari di pensione di guerra di 1^a categoria con assegno di superinvalidità delle lettere B, C, D ed E;

lire 30.000 per i titolari di pensione di guerra di 1^a categoria con assegno di superinvalidità delle lettere F e G;

lire 25.000 per i titolari di pensione di guerra di 1^a categoria senza assegno di superinvalidità.

(È approvato).

Art. 2.

Alla spesa annua di lire 500.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio 1954-55, con riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 663 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio finanziario e, per l'esercizio 1955-56, a carico del fondo speciale di cui al capitolo

n. 532 del medesimo stato di previsione della spesa per l'indicato esercizio finanziario destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti da perfezionarsi in legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

RODA. Vorrei chiedere un chiarimento al rappresentante del Governo, cioè quando il Governo conta di poter assolvere al pagamento della nuova indennità, se entro il dicembre di questo anno od oltre.

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Entro quest'anno; questo è fuori discussione, purchè la legge sia pubblicata. Poichè a fine anno costoro dovrebbero ricevere 20 mila lire, vorrà dire che ne riceveranno 50, 40 o 30 a seconda dei casi, anzi il doppio, poichè ci sono gli arretrati dello scorso anno.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga della legge 13 giugno 1952, n. 691, che eleva i limiti degli ordini di accreditamento per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le altre spese riguardanti la pubblica assistenza » (1100)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Proroga della legge 13 giugno 1952, n. 691, che eleva i limiti degli ordini di accreditamento per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le altre spese riguardanti la pubblica assistenza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. Onorevoli colleghi, con un primo provvedimento, che era compreso nella legge 24 novembre 1948, n. 1437, è stato disposto con effetto dal 1° luglio 1948 fino al 30 giugno 1949, in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923 e delle successive modificazioni, la possibilità di provvedere, mediante accreditamenti, al pagamento di indennità di caro-pane agli assistiti ed al pagamento per acquisti di generi alimentari, pagamenti effettuati allora in relazione al capitolo 313 del bilancio di previsione di quell'anno.

Successivamente, con la legge 22 gennaio 1951, n. 71, è stata disposta una proroga e successivamente ancora, con legge 13 giugno 1952, n. 691, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1948, limitatamente alle spese concernenti le integrazioni dei bilanci degli enti comunali di assistenza e alle altre spese, sono state richiamate in vigore dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1953.

Con l'articolo 2 di questo disegno di legge è stato disposto, sempre in deroga all'articolo 56 della legge di contabilità generale dello Stato, che possano essere effettuati, mediante aperture di credito presso i Prefetti fino ad alcuni importi, i pagamenti per la assistenza estiva ed invernale ai minori bisognosi da attuarsi anche mediante l'opera di idonei istituti: e così pure per il mantenimento di centri di raccolta per profughi, l'assistenza sanitaria e farmaceutica a favore dei profughi e dei reduci, il ricovero di minorenni, i sussidi in denaro per l'assistenza a favore delle persone indicate nel decreto luogotenenziale 31 giugno 1945 per l'assistenza in natura da effettuarsi mediante distribuzione di effetti lettereci.

Questo richiamo in vigore di disposizioni di legge aveva effetto sino al 30 giugno 1953. Con il disegno di legge attuale, che è stato approvato già dalla Camera, si proroga o meglio si stabilisce l'applicazione delle stesse disposizioni di legge con effetto retroattivo per il 1953-1954 e per il 1954-1955 e se ne estende la efficacia per il 1955-1956 e per il 1956-1957.

Sostanzialmente c'è una modifica soltanto in un sol punto. Questo disegno di legge viene ad avere efficacia retroattiva e quindi costituisce una sanatoria per quello che è accaduto nel 1953-1954 e nel 1954-1955; invece nel 1955-

1956 e nel 1956-1957 viene ad avere efficacia del tutto normale.

Già dinanzi alla Camera si è riconosciuta la necessità di questo provvedimento perchè solo con le aperture di credito a favore dei Prefetti si arriva abbastanza facilmente alla possibilità di contribuire immediatamente sia alle spese necessarie per la integrazione dei bilanci E.C.A., sia alle spese per provvedere alle altre specifiche urgenti destinazioni, sia a quelle spese che ormai sono diventate, se non obbligatorie, almeno consuetudinarie, e che noi riconosciamo dal punto di vista sociale, come obbligatorie. Così quelle per l'assistenza estiva ed invernale ai minori bisognosi, per i centri di raccolta e di smistamento dei profughi e per l'assistenza ad alcune categorie particolari di bisognosi.

È vero che questo sistema della continua proroga di disposizioni in deroga al regolamento di contabilità generale non è approvabile (mentre sarebbe logico una buona volta disporre che le cifre stabilite nel regolamento di contabilità generale dello Stato siano opportunamente modificate in relazione ai bisogni e sia anche prevista la possibilità perenne di attuazione di spese necessarie che vengono effettuate da Prefetti sui fondi messi a loro disposizione), però si tratta di una modificazione di disposizioni che certamente richiederà un esame un po' approfondito da parte del Parlamento anche perchè evidentemente ai Prefetti viene dato la possibilità di disporre di somme, non direi senza controllo, ma con un controllo successivo e quindi sempre meno efficace.

Ritengo perciò che il disegno di legge, così come ci è oggi presentato e come è stato approvato dalla Camera dei deputati, debba ricevere il nostro voto favorevole.

Si potrà eventualmente, guardando le singole voci del disegno di legge, esprimere il voto che per qualcuna di queste categorie che ormai dovrebbero aver trovato una sistemazione definitiva come i partigiani e i reduci, si faccia praticamente l'equiparazione con le altre categorie di bisognosi senza che si debba tutte le volte tenerli distinti, in confronto a quello che si fa per gli altri disgraziati; ma allo stato attuale ritengo che il disegno di legge debba essere così approvato, anche per la sua urgenza ed anche perchè veramente viene incon-

tro ad una necessità riconosciuta in provincia, cioè che i Prefetti abbiano a disposizione dei fondi per una assistenza che se non è immediata, se non è corrente, e se non è in correlazione ai bisogni quando si manifestano, è certamente molto meno efficace, per non dire inefficace.

MARIOTTI. Penso che la Commissione dovrebbe essere contraria per ragioni di principio a questo disegno di legge perchè, come giustamente faceva osservare il relatore, qui si deroga alle disposizioni della contabilità generale dello Stato.

Mi sembra che ormai da molto tempo a questa parte con l'approvazione di provvedimenti del genere questa Commissione leda l'ordinamento amministrativo del nostro Paese per regolare determinati rapporti. Qualche volta non si tien conto della retroattività della legge e ci si passa sopra; qualche volta si utilizza l'articolo 81 della Costituzione in modo assai elastico o si impiega il fondo di riserva per le spese imprevedute per scopi non sempre attinenti a questo fondo; spesso altresì si deroga alle disposizioni e ai principi della legge sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, per cui a un certo punto mi sembra che si creino degli inconvenienti che possono essere invocati per il futuro e si introduca un sistema che svuota il nostro ordinamento amministrativo, al quale mi sembra invece che la nostra Commissione dovrebbe attenersi per esser fedele alle leggi formali che regolano la vita del Paese.

Ma se anche molto velatamente il relatore ha accennato all'inconveniente di dare questi fondi alla discrezionalità o meglio alla sensibilità soggettiva dei Prefetti, io vi confesso che è una cosa che deve essere accentuata e messa in evidenza anche da questa Commissione. Non vi è dubbio, ad esempio, per il prefetto di Firenze: e dico questo non tanto per il soggetto in sè e per sè, ma per questione di principio. Questi è veramente un uomo di parte, non vi è dubbio, e si manifesta contro tutte le fondazioni ed organizzazioni che vengono gestite da uomini che non condividono la sua idea politica, in una maniera non certo obiettiva e democratica.

Si capisce che per il fatto stesso che il Ministero dell'interno possa avere la possibilità di revocare o dare il via al trasferimento dei Prefetti c'è un ossequio da parte degli stessi che, anche per la stessa mentalità della nostra burocrazia, porta sempre acqua al mulino del Governo che in quel determinato periodo comanda.

Ora qui per la natura di queste spese, che sono spese di assistenza, mi sembra che il coloro politico debba essere accantonato. Ma il fatto che voi diate in questo campo mano libera ai Prefetti e che in fondo qui in parole povere si riconfermi il sistema di fare della beneficenza per poter accaparrare dei suffragi e dei consensi, cioè speculare sul dolore e sulla miseria altrui, mi sembra una cosa non morale.

È ormai notorio che l'onorevole La Pira, che è presidente dell'E.C.A., per quanto la sua fama oggi...

TRABUCCHI, *relatore*. Ritengo che non lo possa essere, perchè vi è una incompatibilità di cariche!

MARIOTTI. Dicevo che l'onorevole La Pira a Firenze è chiamato un po' il papà delle minestre e dei vestiari, per cui la sua fama si è consolidata. Voi capite da questo l'importanza della cosa e la necessità pertanto che vi sarebbe di dare la gestione di questi fondi a Commissioni collegiali che potessero decidere volta per volta. Il giorno in cui voi date questi mezzi finanziari ai Prefetti non vi è dubbio che parte di questi fondi vadano a delle associazioni o a degli assistiti che hanno un particolare colore politico.

Io stesso una volta, per esempio, ho dovuto ricorrere al senatore Bisori, quale Sottosegretario di Stato per gli interni, proprio per vedere se egli poteva intercedere presso il Prefetto perchè certe somme andassero alla città di Prato, che rispetto alle altre era stata trattata male. Ciò vuol dire che, in sostanza, questi Prefetti oggi hanno una discrezionalità di tesoreria e di distribuzione che, secondo me, non è di loro competenza.

RODA. Desidererei aggiungere qualche altra considerazione a quelle già egregiamente espresse dal collega Mariotti.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)69^a SEDUTA (13 ottobre 1955)

Approvo innanzitutto quello che ha detto il senatore Mariotti. Vi è in primo luogo una questione di principio. Noi su questo argomento delle assegnazioni dei fondi ai Prefetti per la beneficenza E.C.A. siamo tornati diverse volte e la morale è questa, che il Parlamento stanziava dei fondi in misura cospicua (si tratta di centinaia di milioni), in omaggio a quel principio sociale che ispira quasi sempre queste erogazioni, però un controllo di merito almeno successivo non lo abbiamo fatto mai. I Prefetti spendono quel che vogliono e al Parlamento non resta che mettere lo spolverino su conti che non si vedono mai.

Domando all'illuminata saggezza del Presidente se non c'è un sistema per evitare che il Parlamento, dopo aver deciso stanziamenti massicci di questa natura, non possa più controllare se gli organi esecutivi spendano bene o male i fondi loro erogati.

PRESIDENTE. Io mi farò eco di questa sua domanda e provvederò a richiedere spiegazioni opportune in merito.

DE LUCA LUCA. Condivido pienamente le osservazioni fatte dal collega Mariotti per quel che riguarda specificamente il disegno di legge.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento previste dal disegno di legge riconosco che queste costituiscono un procedimento più spedito di pagamento, ma non vi è dubbio che dare dei poteri ai Prefetti significa fare qualche cosa relativamente alla quale io personalmente non sono d'accordo. Insomma non c'è dubbio che dando questi poteri ai Prefetti si verificheranno in ogni Provincia sperequazioni e favoritismi perchè abbiamo un'esperienza dolorosa circa l'assistenza fatta dalle Prefetture.

Poi vi è una esigenza di carattere generale: da parte degli enti di assistenza si è chiesto che venissero pubblicati ufficialmente i dati relativi ai fondi destinati a questi stessi enti. Spesso le Prefetture di questi fondi ne fanno quel che vogliono. Insomma il pubblico, gli assistiti, le popolazioni, i cittadini hanno il diritto di sapere quanto la Prefettura tale o la Prefettura tal'altra abbia destinato agli Enti comunali di assistenza. Questo finora non si è mai potuto sapere!

Tutto questo determina mancanza assoluta di controllo da parte dei cittadini sugli Enti di assistenza delle Provincie e dei Comuni e noi naturalmente facciamo presente alla Commissione queste esigenze prospettate anche da parte degli stessi Enti comunali di assistenza.

Ora è evidente che trattandosi di un problema di carattere assistenziale noi siamo favorevoli a questo provvedimento; però sarebbe bene che da parte del rappresentante del Governo venissero date alcune assicurazioni per quanto riguarda l'esigenza da noi prospettata, di saper cioè chiaramente, alla luce del sole, quanti sono e come sono spesi i fondi destinati agli Enti comunali di assistenza. Senza questo controllo si dà inevitabilmente ai Prefetti la possibilità di fare quel che vogliono.

TRABUCCHI, *relatore*. Ritengo che la discussione debba essere anzitutto limitata, non dico esclusivamente, ma prima di tutto al disegno di legge così come è.

Mi pare che siamo tutti d'accordo nel ritenere che il limite di 250.000 lire che era nella legge di contabilità generale dello Stato non possa essere mantenuto, perchè nel 1923, 250 mila lire rappresentavano qualche cosa mentre oggi non rappresentano quasi niente. Riteniamo che si debba essere tutti d'accordo, su quanto del resto era stato stabilito quando si è fatto il Regolamento generale di contabilità dello Stato, che cioè per le spese di beneficenza e di assistenza immediata non si possa far luogo ai poteri centrali e così pure per quelle integrazioni dei bilanci degli Enti di assistenza che corrispondono ai vecchi contributi delle indennità di caro-pane.

Quindi sul merito del disegno di legge mi pare che siamo tutti d'accordo. C'è poi un secondo punto che è quello che riguarda il controllo della attività dei Prefetti, questione che esula però evidentemente dal disegno di legge ed è per questo che non è che ne abbia accennato velatamente, ma non ne ho fatto cenno poichè non è problema che viene in discussione nel momento attuale.

Credo che noi potremmo senz'altro far presente al Sottosegretario di Stato per l'interno e al Ministro dell'interno che l'opposizione ritiene di non avere gli elementi per operare

un controllo efficace sulle spese effettuate dalle Prefetture in questa materia.

RODA. Elementi che mancano anche a voi della maggioranza!

TRABUCCHI, *relatore*. Io ritengo che se ciascuno di voi andasse a domandare al Ministro dell'interno che gli facesse vedere quali sono state le spese di Verona, di Vicenza, di Firenze o di altre città, il Ministro dell'interno avrebbe il dovere di farvele vedere perchè il Parlamento ha diritto di controllare le spese dello Stato. Credo, comunque, che probabilmente come siano destinate queste spese lo si venga a sapere anche in sede; per quanto riguarda la mia sede so benissimo come vengono erogate. Normalmente infatti, prima di decidere delle spese di natura massiva, i Prefetti convocano le Autorità comunali e i parlamentari della Provincia e presso a poco destinano i fondi in maniera conforme a piani precedentemente stabiliti.

Se si tratta della beneficenza spicciola o della suddivisione tra un E.C.A. e l'altro, i Prefetti invece tengono anche conto della situazione del bilancio e della situazione di un paese rispetto ad un altro, ma il controllo di tutto questo riguarda il controllo generale dell'attività del Ministero dell'interno: credo che discutendo del bilancio del Ministero dell'interno l'opposizione e noi avremo la possibilità di chiedere al Ministro di dirci con quali istruzioni egli ha disposto di questi mezzi e come queste sue istruzioni siano state più o meno eseguite.

Dal punto di vista tecnico comunque il disegno di legge mi sembra che meriti di essere approvato.

RODA. Osservo, in breve replica, che non spetta al Parlamento di muoversi, ma è chi gestisce i fondi che deve sentire il dovere di fornire i rendiconti.

DE LUCA LUCA. Se non sbaglio, la Corte dei conti ha dato parere favorevole al disegno di legge limitatamente agli esercizi finanziari dal 1953 al 1955, mentre il provvedimento è esteso ora fino al periodo 1955-1957. Mi sembra inoltre che nel dare il suo consenso la Corte

dei conti sia entrata nel merito del disegno di legge stesso, avanzando dei suggerimenti che sarebbe interessante conoscere.

TRABUCCHI, *relatore*. È esatto che la Corte dei conti abbia dato il proprio parere soltanto per la proroga fino al 1954-1955. Tale proroga viene ora chiesta fino al 1956-1957, perchè il ritardo dovuto alle norme dell'*iter* legislativo ha reso ormai inutile il termine del 1954-1955. Si è chiesta una proroga fino alla data del 1956-57 perchè è prevedibile che non prima di quella scadenza possa essere attuata la revisione del sistema che regola la contabilità generale dello Stato.

PRESIDENTE. Si deve intendere che il pagamento a mezzo di apertura di credito, autorizzato dall'articolo 2 del disegno di legge, sia già avvenuto per quanto concerne gli esercizi finanziari dal 1953 al 1955?

TRABUCCHI, *relatore*. È già avvenuto e il provvedimento attuale rappresenta sotto questo aspetto una sanatoria, non del pagamento, ma del modo come esso si è verificato.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero far presente che non è questo il primo provvedimento di legge che preveda tale modo di effettuare il pagamento da parte degli uffici provinciali del tesoro. Seguendo rigidamente la norma si dovrebbe fare un decreto per ogni pagamento. È stata fatta osservare la difficoltà di un simile procedimento e la Corte dei conti stessa ha ammesso essere più opportuno seguire la linea da noi adottata fino a che non intervenga la riforma generale della contabilità dello Stato.

PRESIDENTE. In sostanza la presente non è che una ulteriore applicazione della necessaria deviazione fatta al principio della legge sulla contabilità generale dello Stato. La Corte dei conti nella sua relazione all'esercizio 1952-1953 ha preso in esame il problema dei pagamenti ed ha rilevato che, mentre normalmente per legge il pagamento deve avvenire mediante mandati diretti e soltanto in via eccezionale si possono fare pagamenti mediante ordini di accreditamento, gli otto decimi dei pagamenti sono avvenuti in questa seconda forma e la

forma ordinaria del pagamento diretto non è quasi più applicata, per le enormi complicazioni che porta con sé.

Resta comunque fermo il principio che, qualunque sia la forma di pagamento, il Parlamento ha ogni diritto al controllo. Io mi farò pertanto parte diligente onde avere informazioni che metterò a disposizione della Commissione.

TRABUCCHI, *relatore*. L'articolo 56 del regio decreto 10 novembre 1923, n. 2440, reca:

« Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, aperture di credito a favore di funzionari delegati per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio, sia in conto residui; 1) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze; 2) spese da farsi ad economia; 3) spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa; 4) assegni fissi e indennità degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della struppa e dei quadrupedi e altre spese di funzionamento dei corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, servizi di rimonta e acquisto di cavalli stalloni; 5) paghe ed assegni ai corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato; 6) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni; 7) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonché alle navi viaggianti fuori dello Stato; 8) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'Amministrazione giudichi opportuno tale forma di pagamento; 9) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato; 10) ogni altra spesa per la quale leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati.

« Per le spese indicate ai numeri 2, 3, 6 e 9, l'apertura di credito può farsi solo in quanto le emissioni degli assegni a favore di creditori, da parte dell'Amministrazione centrale, risulti

incompatibile con le necessità dei servizi. Per le spese stesse e per quelle di cui al numero 10 l'importo dell'apertura di credito per ciascun capitolo non può superare le lire 250 mila, salvo i maggiori limiti stabiliti da speciali disposizioni di legge o regolamento.

« Per le spese di cui al numero 8 devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di forniture e lavoro ».

A sua volta l'articolo 60 del medesimo regio decreto dice:

« Ogni trimestre, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i fondi delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari.

« Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale da emanarsi di concerto con il Ministro delle finanze e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalità dei riscontri medesimi.

« I rendiconti sono trasmessi alla Ragioneria centrale, la quale, eseguiti i riscontri responsabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva.

« La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facoltà di limitarli a determinati rendiconti.

« Il rendiconto per le aperture di credito di cui al numero 8 dell'articolo 56 è reso al termine della fornitura o del lavoro ed è unito agli atti per l'emissione dell'assegno di saldo. È però reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso.

« I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.

« I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecunarie nella misura e con le modalità da determinarsi nel regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo articolo 83 ».

Sostanzialmente tutta la resa dei conti ha la sua regolamentazione. Il Ministero degli interni e successivamente la ragioneria generale dello Stato debbono possedere tutta la documentazione relativa a queste spese, la quale è evidentemente a disposizione fino a che non siano approvati i rendiconti generali dello Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437, si applicano anche per tutta la durata degli esercizi finanziari 1953-54, 1954-55, 1955-56 e 1956-57 per le spese concernenti l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per l'erogazione delle altre spese da effettuarsi a carico del capitolo 540 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54 e successivi.

Per le spese concernenti l'assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci E.C.A., il limite d'importo delle aperture di credito è elevato, limitatamente agli esercizi finanziari 1954-55, 1955-56 e 1956-57, come segue:

1°) per le aperture di credito a favore dei prefetti di Bari, Firenze, Genova, Milano Napoli, Roma, Torino e Venezia a L. 200.000.000

2°) per le aperture di credito a favore di altri funzionari delegati a » 100.000.000

(È approvato).

Art. 2.

In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e sempre che non sia possibile provvedervi con mandato diretto, è consentito, per gli esercizi finanziari 1953-54, 1954-

1955, 1955-56 e 1956-57 il pagamento, a mezzo aperture di credito, delle spese sotto indicate, relative ai corrispondenti stati di previsione della spesa del Ministero dell'interno entro i limiti d'importo per ciascuna spesa a fianco indicato:

a) per l'assistenza estiva ed invernale ai minori bisognosi da attuarsi anche mediante l'opera di idonei istituti, enti, associazioni e comitati:

1°) apertura di credito a favore dei Prefetti di Roma, Milano e Napoli f. 200.000.000

2°) aperture di credito a favore di altri funzionari delegati » 100.000.000

b) per la istituzione o mantenimento di centri di raccolta e di smistamento profughi - Spese per la relativa smobilitazione - Mense e buoni pasto per le categorie di cui al decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, ed al decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, ed all'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137 » 50.000.000

c) per l'assistenza sanitaria e farmaceutica (non rientrante nella competenza di altri enti) in favore degli appartenenti alle categorie previste dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, e dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, e dall'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137 » 15.000.000

d) per rette relative a ricoveri in istituti dei minorenni appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, ed all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, ed all'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137 » 50.000.000

e) per sussidi in danaro per l'assistenza, esclusa quella nel campo dell'istruzione e nel campo dell'avviamento ed addestramento professionale, alle persone disoccupate e bisognose indicate dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, e dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, e dall'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, escluse le famiglie dei prigionieri di guerra . . L. 50.000.000

f) per l'assistenza in natura da effettuarsi mediante distribuzione di indumenti, effetti lettereci, utensili casalinghi, vettovaglie, oggetti vari, agli assistibili bisognosi appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, ed all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, ed allo articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e spese inerenti ai servizi di approvvigionamento e distribuzione » 15.000.000

g) per la maggiorazione sul trattamento assistenziale complessivo a favore degli assistiti di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997 » 100.000.000

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata per l'importazione di navi estere » (1115).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevola-

zioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata per l'importazione di navi estere ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge del quale do lettura:

Articolo unico.

Per le navi mercantili importate fino al 31 dicembre 1957 da parte di chi ne ha effettuato direttamente l'acquisto dalla ditta estera venditrice, l'imposta di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, è stabilita nella misura dell'uno per cento.

TRABUCCHI, *relatore.* L'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, stabilisce che sulle merci importate dall'estero è dovuta, per il fatto obiettivo dell'importazione, un'imposta nella stessa misura percentuale fissata per le entrate derivanti da trasferimenti di merci nel territorio della Repubblica. Tale norma colpisce, in base alla normale aliquota del 3 per cento dell'imposta generale sull'entrata, anche le navi mercantili acquistate all'estero da armatori italiani, le quali, per poter essere iscritte nel registro navale italiano, debbono essere ufficialmente importate ed essere di conseguenza assoggettate al previsto trattamento doganale e al pagamento dell'I.G.E.

Per evitare tale pagamento, i nostri armatori, che acquistano navi usate battenti bandiera estera, ricorrono talvolta alla creazione di società straniere di comodo, le quali normalmente gestiscono le navi stesse, che rimangono così sotto la bandiera di provenienza sfuggendo alla nazionalizzazione e al relativo tributo. La gestione di dette navi sotto bandiera estera fa sì che il controllo degli utili di queste società sfugga all'Amministrazione finanziaria dello Stato e quindi lo Stato stesso ne riceva un danno effettivo oltre che giuridico.

Si era in un primo tempo addirittura proposto di abolire il pagamento dell'imposta generale sull'entrata, come si dice avvenga in altri Stati. Ma poi, per contemperare le esigenze di bilancio con quelle della marina mercantile italiana, si è venuti nell'avviso di proporre con il presente disegno di legge la riduzione di tale imposta all'uno per cento limitatamente al 31 dicembre 1957.

Si fa osservare che i grossi armatori non beneficerebbero in modo specifico del presente provvedimento in quanto essi non sono propensi a comprare navi di seconda mano, ma tendono prevalentemente a costruire o ad acquistare navi nuove.

La domanda che il relatore si è fatta è stata se effettivamente una differenza così lieve, come quella del 2 per cento, possa essere sufficiente a convincere un armatore che acquisti una nave a mantenerla sotto la bandiera estera anziché trasferirla sotto bandiera italiana. Sembrerebbe infatti che la differenza del 2 per cento non possa essere sufficiente a suggerire la creazione e il mantenimento di una società estera. Se invece la differenza è data anche da altri elementi di utile che noi non conosciamo, non basterà il presente disegno di legge a far sì che la situazione attuale si rettifichi. Su questo punto penso che l'onorevole Sottosegretario ci dovrà dare un chiarimento.

È però da tener presente che, se la legge si mostrasse inefficace, se cioè la riduzione che noi accordiamo non bastasse a normalizzare la situazione, nessun sacrificio dovrebbe subire l'erario perchè del beneficio concesso evidentemente nessuno si avvarrebbe. Si dice inoltre che la piccola differenza determinata dal pagamento dell'I.G.E. rende facile sul mercato delle navi estere la concorrenza da parte di armatori di altri Stati in cui non vige l'imposta sull'entrata per l'acquisto di navi estere, di modo che le navi migliori non potrebbero essere acquistate a parità di condizioni dai nostri armatori, poichè gli armatori esteri avrebbero già in partenza un vantaggio del 3 per cento.

Ciò detto, vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di Stato di fornire alla Commissione e soprattutto a me, che in materia sono un incompetente, gli elementi che io in questa mia relazione orale non ho saputo fornire ai colleghi.

PRESIDENTE. Osservo che il pagamento della tassa normale sull'entrata per l'acquisto di navi estere sembra che finora non abbia impedito la ricostruzione e l'incremento della flotta. Abbiamo discusso pochi giorni fa il bilancio della Marina mercantile in Senato ed ho qui la bella relazione del senatore Tartufo. In essa si fa rilevare che all'8 settembre

1943 la nostra flotta era ridotta ad un decimo di quella dell'anteguerra. Mediante le leggi che sono state proposte dal Governo, leggi Saragat, Cappa, Tambroni e via dicendo, la marina mercantile ha potuto trarre forte incitamento alla ricostruzione. Ed il senatore Tartufo rileva che mentre nel 1940 noi avevamo un tonnellaggio di tre milioni 440 mila di stazza lorda, oggi siamo a 4 milioni di tonnellate. La marina mercantile cioè non solo è stata interamente ricostruita sul piede di prima della guerra ma è aumentata di una notevole percentuale.

Parrebbe quindi che non vi siano stati impedimenti di natura fiscale per la ricostruzione della nostra flotta. Il provvedimento attuale viene proposto con la motivazione di incrementare la ricostruzione della flotta stessa. Ora, la domanda che io pongo all'onorevole Sottosegretario è questa: se la presente esenzione non fu goduta fino ad ieri e nonostante questo la ricostruzione è potuta avvenire su base così confortante, io non dico che la concessione dell'esenzione non sia giovevole, ma chiedo se sia strettamente necessario ed utile alla finanza statale rinunciare ad un contributo di non scarsa entità.

In secondo luogo viene enunciato nella relazione che precede il disegno di legge il pericolo che, se non si concedesse l'esenzione stessa, è possibile e forse probabile che si acquistino navi lasciandole sotto bandiera estera e quindi facendole entrare in Italia senza pagare nessuna tassa. A tale proposito vorrei anche sapere se il semplice fatto di godere di una esenzione del 2 per cento sia tale da potere indurre l'armatore a compiere un atto così grave come quello di intestare in un registro navale estero una nave da lui acquistata.

PESENTI. Vorrei chiedere anche io alcune spiegazioni, perchè in questo provvedimento, formato di un articolo unico, che mi pare tra l'altro incompleto anche ai fini che vuol raggiungere, si dice: per le navi mercantili importate fino al 31 dicembre 1957 si stabiliscono queste agevolazioni. Quindi i termini per usufruire di questo beneficio da quando iniziano?

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Da quando va in vigore la legge!

PESENTI. Ponevo questa questione perchè è stata sollevata in altre occasioni. Anche in relazione, infatti, al decreto legislativo del giugno 1947 e successivi decreti, che non erano relativi specificamente alle navi importate dall'estero ma a delle revisioni di tariffe per le merci importate dall'estero ed in queste vi era una voce anche per le navi importate superiori alle 500 tonnellate, anche in quella occasione — dicevo — sono sorte discussioni, proprio per mancanza di chiarezza, relativamente alla questione da quando si doveva ritenere iniziata la facilitazione.

Anche in questo caso sembra che non vi sia una politica del Governo: infatti, prima di discutere se sia o meno opportuno concedere delle agevolazioni fiscali per acquisto di navi straniere, bisognerebbe una volta per tutte stabilire un principio di politica economica e mantenervisi. Altrimenti si ha una corsa ai mesi e alle date. Per esempio uno dice: adesso acquisto una nave all'estero; ma poi capita un decreto e modifica quelle norme che prima vigevano. Quindi non è possibile neppure un calcolo economico: o almeno si deve riconoscere che da un punto di vista direi di pratica economica, indipendentemente da critiche di politica economica, la cosa non è molto bella.

Poi vi è la questione della iscrizione al registro navale italiano, in poche parole, delle navi che battono bandiera straniera. Ora credo che non sia un provvedimento di questo tipo che possa avere importanza perchè la questione della iscrizione al registro navale è collegata a tutta una serie di tutele di carattere economico e giuridico e non è proprio la riduzione dell'imposta sull'entrata quella che possa avere un valore.

Ho sentito dire, perchè non sono competente in particolare su questo argomento, che adesso vi è per ragioni diverse la liquidazione della cosiddetta flotta panamense, cioè vi è l'interesse, per una serie di motivi, ad iscrivere le navi nel registro nazionale. Questa che noi vorremmo dare potrebbe essere una ulteriore facilitazione, ma non bisogna dimenticare che la dizione, che è così ampia, a mio parere riguarda non solo la questione della trasformazione formale, cioè società italiane che in realtà si sono iscritte nel registro panamense o in

quello di altri Paesi come la Svizzera e rientrano ora nel registro italiano, ma il vero e proprio acquisto di navi usate. Commercio questo che può essere utile nel senso di un incremento della flotta italiana, ma può essere anche dannoso perchè il valore di una flotta dipende anche dall'età delle navi e dalle caratteristiche delle varie navi. E può essere utile in un grande paese come l'Inghilterra che questo diventi un commercio di transito, cioè acquisto di navi per rivenderle. Può avere questo anche la sua utilità, ma qui non viene considerato questo problema. Cioè se noi vogliamo considerare il problema generale, si potrebbe vedere di dare facilitazioni al commercio, cioè acquisto di navi per poi rivenderle.

A me pare che il problema dovrebbe essere, se pure, trattato in un modo concreto, secondo un criterio particolare di politica economica, che una volta scelto debba essere mantenuto, senza che ogni tanto, con una legge o un decreto, si cambi quello che è il sistema economico che regola questa materia.

Desidererei quindi avere informazioni in merito a questi punti da me esposti.

RODA. Anche io prendo la parola per esprimere al rappresentante del Governo i miei dubbi circa la portata di questo disegno di legge. Io penso che non sarà certamente il divario del 2 per cento in più o in meno quello che solleciterà le navi appartenenti ai cittadini del nostro Paese a lasciare la bandiera compiacente di altri Paesi per rientrare sotto la nostra. Quando si tiene conto che il 2 per cento di scarto che è oggetto di questo provvedimento è un 2 per cento che si paga *una tantum*, una volta per sempre, mentre le altre imposte ricorrono tutti gli anni e che le aliquote delle imposte dirette sono di gran lunga superiori a questa aliquota differenziale del 2 per cento che si paga una volta sola all'atto del trasferimento della nave, io ho, ripeto, i miei fieri dubbi circa la portata di questo provvedimento.

A parte le considerazioni avanzate mille volte in questa sede, noi ci siamo fatti un dovere di snidare i campi di evasione tributaria parziale o totale. Mille buoni propositi, però in pratica tutte le volte ci si propone poi un

qualche cosa che va contro questi buoni propositi.

La mia sostanziale preoccupazione però, che può sembrare maligna — ma le malignità hanno anche un certo peso, sono il pepe della discussione — è che non vorrei che questo disegno di legge, che dal punto di vista pratico non risolverà nulla, perchè le navi che vogliono rientrare rientreranno perchè hanno degli interessi ben superiori al 2 per cento che è considerato da questo provvedimento, fosse proprio una legge sollecitata da quegli armatori che fino a ieri hanno battuto la bandiera di qualche staterello del centro America ed oggi, dal momento che non trovano più delle oasi fiscali di evasione in quei Paesi compiacenti, hanno degli interessi ben maggiori del 2 per cento *una tantum* per rientrare sotto la bandiera del nostro Paese.

Se così fosse (ecco la ragione della mia malignità), se cioè questa legge fosse di ispirazione degli interessati, sarebbe già questo un motivo sufficiente per rigettarla perchè essa non risolverebbe nulla e comporterebbe solo un danno per il nostro erario, danno che si aggirerebbe intorno a qualche cosa come 140 milioni all'anno, se non sbaglio, per la differenza di imposta generale sull'entrata.

Se sono vere le mie argomentazioni, poichè nel solo anno 1954, anno che è preso come anno di media, il nostro Paese ha introitato, come aliquota del 3 per cento su 7 miliardi di valore, una imposta di lire 210 milioni, vediamo che tale introito si ridurrebbe a circa settanta milioni. Questo per anno normale. Però se è vero quello che io suppongo, i 140 milioni di differenza non saranno soltanto 140, ma dal momento della entrata in vigore di questa legge in poi si tradurranno in una perdita secca per il nostro erario ben maggiore.

DE LUCA LUCA. A me pare che lo spirito di questo disegno di legge sia quello di impedire le evasioni in questo settore. In sostanza il Governo pare che si sia preoccupato di un fatto: che questi importatori di navi estere per non pagare il tributo allo Stato fanno battere loro bandiera straniera. Ora mi pare che non sia la strada giusta quella seguita presentandoci un disegno di legge di questo genere, con il quale cioè, per scoraggiare

l'evasione fiscale noi praticamente abbassiamo l'aliquota. Tutto il disegno di legge in sostanza mi dice questo! Il solo fatto che il potere esecutivo in partenza dica: qui noi ci troviamo di fronte a delle persone che vogliono evadere, quindi per scoraggiare l'evasione abbassiamo l'aliquota del tributo mi pare che non sia confortevole, nè giusto. Noi vogliamo impedire la evasione, ma non diminuiamo l'imposta. Questo anche per quelle considerazioni esposte dal collega Roda, perchè il disegno di legge fa riferimento fino al 1957 e non sappiamo allo stato degli atti quale è effettivamente la mole enorme di navi comprate che saranno importate e che ancora battono bandiera straniera.

Per quanto riguarda la questione della bandiera panamense, noi potremmo anche documentare che questa è una speculazione a carattere soprattutto salariale, perchè si batte quella famosa bandiera o le bandiere di quegli altri Paesi appunto perchè si pagano gli equipaggi con salari inferiori. Questo è il motivo fondamentale che noi potremmo documentare! E del resto le categorie sindacali queste cose le hanno dette in sede più opportuna e le hanno già denunciate all'opinione pubblica.

Da parte nostra questo provvedimento, come è impostato, è da respingere e noi siamo ad esso completamente contrari.

RODA. Mi si permetta ancora una sola domanda. Il regime fiscale degli altri Stati in questa materia quale è? Lo domando perchè si possa fare un paragone.

SELVAGGI. Dei nostri quattro milioni attuali di tonnellaggio quanti sono stati costruiti in Italia e quanti all'estero? Pregherei l'onorevole Sottosegretario di volerci fornire queste notizie.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Debbo innanzi tutto rispondere all'onorevole Presidente che il decreto-legge 29 giugno 1947, successivamente prorogato al 30 giugno 1950, ebbe a concedere all'articolo 9 l'esenzione di pagamento dell'I.G.E. per gli acquisti di navi estere eseguiti per far fronte alla sostituzione del naviglio andato perduto per cause di guerra. Quindi

non è che non ci sia stata mai una legge in proposito!

DE LUCA LUCA. Ma in quel momento si trattava di una situazione eccezionale, specialissima!

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Comunque c'è stata questa legge che ha servito molto alla ricostruzione.

Cessata il 30 giugno 1950 l'esenzione, le navi mercantili acquistate all'estero sono state assoggettate alla normale aliquota del 3 per cento, in base alla legge concernente l'importazione di prodotti esteri. È noto come l'incremento della flotta mercantile possa conseguirsi sia con la commessa di nuove costruzioni ai cantieri sia con l'acquisto di navi all'estero.

L'armamento italiano ha dato prova di ardimiento rispondendo in pieno alle esigenze dei cantieri nazionali; emanatasi la legge Tambroni, a distanza di un solo anno sono state commesse 60 unità per un tonnellaggio di 700 mila tonnellate di stazza lorda. Ora la consegna di una nave da parte di un cantiere comporta un certo periodo di tempo: da quando si ha la commessa fino al varo della nave ci vuole circa un anno, un anno e mezzo. Ora di questo periodo ci preoccupiamo; ci preoccupiamo cioè di consentire agli armatori liberi e soprattutto ai piccoli armatori (ecco la funzione sociale di questo disegno di legge, e non solo quella indicata dal senatore De Luca, di impedire l'evasione fiscale) di poter acquistare navi a buon prezzo all'estero. Naturalmente si tratterà di navi usate, di seconda mano, ad un prezzo che si aggira intorno ad un quarto e, talvolta, anche ad un quinto o ad un sesto del prezzo del nuovo.

DE LUCA LUCA. Bisognerebbe sapere quali sono i piccoli e quali i grossi armatori che si avvantaggeranno di questo provvedimento.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Mentre al grande armatore è possibile attingere e alla legge del 1950 e all'acquisto di navi straniere, ai piccoli armatori non è consentito per mancanza di mezzi che la seconda alternativa soltanto, perchè un

piccolo armatore per esempio può acquistare una nave « Liberty » di dieci mila tonnellate di seconda mano (che normalmente se si dovesse costruire nuova dello stesso tonnellaggio verrebbe a costare circa 2 miliardi) per una somma che si aggira intorno ai 500 milioni, cioè a un quarto della spesa occorrente per una nave nuova dello stesso tonnellaggio.

Quindi a me pare che occorra tener presente questa funzione sociale del disegno di legge in esame, il quale consente ai piccoli armatori di potersi fornire di uno strumento di lavoro che altrimenti non potrebbero riuscire ad avere.

Ma passiamo ad un'altra considerazione. In dipendenza della imposizione derivante dalla legge 7 giugno 1940, l'armatore italiano viene a trovarsi sul mercato estero delle vendite di seconda mano in una condizione di inferiorità perchè egli deve tener conto anche delle spese che dalla importazione della nave gli deriveranno. L'armatore estero invece si trova in vantaggio, perchè non gravato da tale tributo può offrire quella maggior quota che induce il venditore a preferirlo. Talvolta anche una lieve differenza in più impedisce all'armatore italiano di procurarsi una buona unità.

Ora qui desidererei richiamarmi ad un argomento del relatore, che ha detto: se un armatore è in condizioni di spendere 500 milioni, lo è ugualmente per spendere 500 milioni più il 2 o il 3 per cento dell'I.G.E. Desidero far osservare che vi è peraltro un fattore psicologico che non può sfuggire a questo proposito. Lo abbiamo visto già per le case di abitazione: la gente è allettata a comprare nuove case per il solo fatto che c'è una certa agevolazione fiscale, fra cui l'esenzione venticinquennale dall'imposta. Questa esenzione unita alla riduzione della tassa di registro è una piccola cosa, ma serve ad orientare dal punto di vista psicologico la gente ad acquistare una casa nuova, che altrimenti non acquisterebbe o acquisterebbe con difficoltà maggiore. Non v'è dubbio che le agevolazioni fiscali per le case furono fatte per incrementare l'edilizia, per far sì che sul mercato si potesse immettere un maggior numero di abitazioni. Così analogamente avviene per le navi: una agevolazione fiscale può incoraggiare gli acquirenti a com-

prare, mentre ove questa agevolazione non vi sia, non comprerebbero addirittura.

Ora poichè si parla di oneri fiscali, è giusto che vi dica l'ordine di grandezza di questi oneri. In sostanza quanto viene a perdere lo Stato in conseguenza della diminuzione del tributo? In base a notizie fornitemi ora per telefono dagli uffici del Ministero, si può calcolare in media un acquisto di navi estere intorno a 180 mila tonnellate di stazza lorda ogni anno, ad un prezzo medio di 150 mila lire la tonnellata; il che corrisponderebbe, credo, ad una cifra di 27 miliardi.

RODA. Mi permetta l'interruzione, onorevole Sottosegretario! Bisogna che ci intendiamo su queste cose: dinanzi a noi abbiamo una relazione stampata che al punto 6 fa riferimento agli introiti e cita l'anno 1954. Non è colpa mia se ci si porta un anno preciso, anzichè assumere una media. Ora in questa relazione non si parla di 27 miliardi, bensì di 7 miliardi. Qui si tace il tonnellaggio, giustamente, perchè noi non dobbiamo entrare nel merito del prezzo. Ora il fatto è che tra i 27 miliardi citati dall'onorevole Sottosegretario e i 7 miliardi della relazione c'è uno scarto di quattro volte!

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Ad ogni modo a parte l'ordine di grandezza calcolata su dati fornitemi telefonicamente a richiesta urgente del relatore e molto probabilmente errati, intendo insistere nuovamente su quella che è la funzione sociale del disegno di legge, nonchè sulla importanza che ha per l'incremento della flotta mercantile, dando la possibilità di acquistare navi a prezzo conveniente.

A proposito poi dell'osservazione fatta dal senatore Roda circa la legislazione straniera in materia di acquisto di navi all'estero, debbo far osservare che proprio esaminando le legislazioni estere riguardanti i tributi corrispondenti all'I.G.E. della nostra legislazione si può constatare che le leggi francese, tedesca, inglese, ad esempio, non contemplano alcun pagamento per la nazionalizzazione delle unità mercantili acquistate all'estero. È nota anche la situazione di privilegio in cui si trovano le marine scandinave. Nel Belgio, in Francia, in

Germania, in Inghilterra e nei Paesi scandinavi vi sono agevolazioni fiscali relative alla esenzione della imposta al fine di agevolare l'acquisto di navi straniere.

Poi si deve tener conto della entità dell'apporto attivo che la flotta mercantile italiana determina per la bilancia dei pagamenti. Nel 1950, ad esempio, si sono avuti 250 milioni di dollari di introiti per questa voce, ragione per cui non si può non convenire circa l'opportunità di facilitare l'incremento della flotta mercantile anche mediante l'alleggerimento del pagamento dell'I.G.E.

A proposito delle navi battenti bandiera panamense, o dell'Honduras e della Liberia, debbo dirvi che la legge è opportuna anche per evitare che alcuni nostri armatori, onde sfuggire al pagamento del tributo, si nascondano sotto società straniere facendo battere alle loro navi bandiera panamense o degli altri due Stati la cui arretrata legislazione marittima si presta a questa specie di gioco. È bene quindi che per evitare ciò — dicevo — si mettano gli armatori italiani in condizione di acquistare navi estere senza preoccupazione del pagamento di un forte tributo.

DE LUCA LUCA. Non sono soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario!

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Lei ha fatto, senatore De Luca, una sola osservazione e precisamente ha detto: lo scopo del disegno di legge è di impedire le evasioni fiscali. Io le ho replicato: non è vero, perchè lo scopo del provvedimento è superiore e consiste nel voler agevolare i piccoli armatori, al fine di consentire loro di acquistare navi di seconda mano ad un prezzo molto ridotto, navi che altrimenti non potrebbero acquistare se si rivolgessero al mercato del nuovo.

DE LUCA LUCA. Ella, onorevole Sottosegretario, per appoggiare le sue dichiarazioni ci ha ricordato che nell'immediato dopoguerra questi armatori di navi estere hanno avuto delle agevolazioni. Ora, secondo me, portare questo argomento in appoggio alle sue dichiarazioni non mi sembra opportuno per il fatto che in quegli anni la situazione non era quella

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)69^a SEDUTA (13 ottobre 1955)

attuale. Tutto nel nostro Paese si è normalizzato rispetto a quel periodo.

Sarebbe necessario che alla Commissione fosse fatto sapere quali e quanti sono i piccoli armatori in confronto ai grossi armatori. Può anche darsi infatti che i piccoli armatori non esistano più e allora il presente provvedimento risulterebbe a totale beneficio dei grossi armatori.

Da quel che ha detto l'onorevole Sottosegretario, risulterebbe che come media l'importazione annua di navi usate si aggira intorno alle 180 mila tonnellate, per un valore complessivo, a 150 mila lire la tonnellata, di 27 miliardi.

Questi dati contrastano in modo notevole con quelli forniti dalla relazione che accompagna il disegno di legge. Da qui le nostre perplessità. Noi siamo convinti che il disegno di legge vada a tutto vantaggio dei grossi armatori. Sembra strano che mentre per affrontare e risolvere il problema degli statali si aumentano generi di consumo, mentre si afferma che spesso non c'è copertura per questa o quella spesa necessaria, si concedono poi simili agevolazioni fiscali a categorie che non ne hanno assolutamente bisogno. Da una parte aumentiamo il sale e dall'altra diminuiamo le tasse a questi signori che son proprio quelli che debbono pagare.

DE LUCA ANGELO. Una nave del tipo « Liberty » mi sembra che normalmente si possa acquistare per 500 milioni. La sua stazza è in'orno alle 10 mila tonnellate. Il suo costo a tonnellata sarebbe quindi 50 mila e non 150 mila lire. Con il che si arriverebbe a 9 miliardi anzichè 27 miliardi di valore complessivo di navi importate.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Si tratta di un errore materiale dovuto alla fretta con cui sono state assunte le informazioni. In effetti, come ho anche detto, una nave di seconda mano di tipo « Liberty » viene a costare sui 500 milioni. Se il suo tonneggio è intorno alle diecimila tonnellate, è esatto che il suo costo a tonnellate è di 50 mila lire anzichè 150. Per cui il valore delle navi importate non è di 27 miliardi ma di soli 9 miliardi e l'onere per lo Stato, dopo

la diminuzione dell'aliquota, verrebbe ad essere di 180 milioni anzichè di 140 milioni, quale sarebbe stato se le navi importate avessero avuto un valore di 7 miliardi.

Pertanto la differenza in più è di soli 40 milioni. Mi sembra che questa non sia una cifra così grande da dover destare tante preoccupazioni.

RODA. Le perplessità manifestate da me all'inizio della discussione, anzichè fuggarsi, si sono venute ad accentuare dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo. E non tanto per la disparità veramente ingente delle cifre che qui ci sono state riportate. Ad un certo momento, in contrasto con la relazione che parla di un introito medio di 7 miliardi all'anno, ci si viene a parlare di 27 miliardi. Poi, dietro l'osservazione di un altro membro della Commissione, che ha preso come parametro un solo tipo di nave, i 27 miliardi diventano 9; però neanche quest'ultima cifra può essere ritenuta attendibile, perchè lo sarebbe soltanto nel caso che tutti gli acquisti fossero di navi tipo « Liberty » per cui valga il parametro di 50 mila lire a tonnellata. Quindi nemmeno la cifra di 180 milioni di onere è da accettarsi.

Ma in questo momento, ripeto, non mi interessa tanto questo aspetto della questione. L'onorevole Sottosegretario ha affermato che con questo provvedimento noi andremo incontro ai piccoli armatori, i quali possono oggi acquistare sul mercato una nave « Liberty » a 500 milioni, mentre il prezzo cosiddetto di riproduzione (se ciò fosse ancora possibile di tale tipo di nave) sarebbe intorno ai 2 miliardi. Se le prospettive di tali magnifici affari sono esatte, io sono più che mai convinto che non saranno 10 milioni in più o in meno a frastornare l'armatore dall'acquisto. Per lo Stato invece 10 milioni in meno per ogni acquisto si traducono alla fine dell'anno in una perdita non ancora bene accertata, la quale comunque oscilla sulle centinaia di milioni.

Per questi motivi, a nome del mio Gruppo, dichiaro che siamo di parere contrario a questo disegno di legge. Quanto meno chiediamo un rinvio della discussione in modo che la prossima volta ci si trovi di fronte a dei dati

finalmente probanti e non a cifre commisurate a spanna.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. A me pare — mi si perdoni la franchezza — che si voglia speculare su di un mio errore materiale. Ho detto che una nave « Liberty » può costare 2 miliardi se nuova, e 500 milioni se di seconda mano e che attraverso questo rapporto di un quarto del prezzo è possibile risalire al valore complessivo dell'importazione di navi estere. Un mero errore materiale ci ha indotto a ritenere che il costo medio a tonnellata fosse di 150 mila anzichè di 50 mila lire.

Poichè il rapporto di un quarto fra prezzo delle navi vecchie e prezzo delle navi nuove è valido e le statistiche precise ci danno una media di navi importate dall'estero di 190 mila tonnellate, il valore totale di queste è di 9 miliardi e 700 milioni circa: cifra attendibile in quanto ricavata dai dati di un tipo di nave: la « Liberty ». Pertanto l'ordine di grandezza rimane *grosso modo* quello indicato nella relazione.

Io ho parlato di navi « Liberty » unicamente per stabilire il necessario parametro, ma mi sono guardato bene dall'affermare che il piccolo armatore acquista navi « Liberty ». Il piccolo armatore è in condizioni di acquistare navi di mille, duemila e tremila tonnellate, mai navi di diecimila tonnellate!

RODA. Le nostre perplessità non riguardano un problema di cifre, ma si basano su altri criteri, su questioni di fondo. È per questo che noi chiediamo un rinvio della discussione.

TIBALDI. Sarebbe interessante sapere quante navi sono state importate e quante dai piccoli e quante dai grandi armatori.

DE LUCA LUCA. Ci possono essere piccoli armatori che non hanno mai importato niente.

TRABUCCHI, *relatore*. A me sembra che alla base di tutte le preoccupazioni qui affiorate esista una preoccupazione fondamentale. Evidentemente le argomentazioni portate a sostegno del provvedimento non sono del tutto sufficienti, se in noi sono rimaste delle notevoli perplessità. In noi si affaccia il dubbio che vi sia un certo numero di navi che attendono, per essere iscritte nel registro navale italiano, la concessione di questa agevolazione fiscale. Noi perciò domanderemo all'onorevole Sottosegretario l'assicurazione che questa disposizione di legge non viene presa perchè ci sono accattoni alla porta i quali vogliono avere a carico dello Stato il buon ingresso; ma che il provvedimento si adotta perchè esistono possibilità di acquistare con vantaggio navi estere da parte di armatori italiani.

Noi, che siamo di terra ferma, di queste cose non ne sappiamo troppo. Ci abbisognano perciò chiarimenti maggiori che suppliscano alla nostra incompetenza. Io sono certo che, se l'onorevole Sottosegretario sarà in grado di darci questi elementi rassicuranti, noi ci troveremo tutti d'accordo sul disegno di legge.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Assicuro che la prossima volta sarò in grado di fornire ai senatori De Luca e Roda e all'onorevole relatore tutti gli elementi richiesti.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione sul presente disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,35.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari